UNIONE COMUNI MEDANIENE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

N. 80 del 27.07.2017	**OGGETTO:** Affidamento servizio trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli A/S 2017-2018. CIG Z6A1FB377

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Arsoli ha conferito all'Unione Comuni Medaniene il servizio trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli;
- il Comune di Arsoli con delibera di Giunta Comunale n.52 del 14.06.2017, ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli A.S. 2017/2018;
- il Comune di Arsoli con nota prot. n. 3727 del 01.07.2017, acquisita al protocollo dell'Unione n. 191 del 1.7.2017, ha inviato apposita dichiarazione per la prestazione resa dalla Soc. Adigest S.r.l., per il servizio scuolabus svolto a.s. 2016/2017;

Vista la determina n. 86 del 3.9.2016 con la quale e' stato affidato il servizio trasporto scolastico della scuola di Arsoli dal 13 settembre al 30 giugno 2017 alla Società Ecoal - Bus S.r.l. con sede in Ponsacco - Via G. Da Verrazzano 11/9 P.IVa 01441340294;

Visto il contratto Rep. N. 40 del 14.09.2016 per affidamento servizio scolastico 2016/2017;;

Vista la determina n. 01 del 04.01.2017 avente ad oggetto:"Contratto Rep. 40 del 14.09.2016, servizio trasporto scolastico della scuola di Arsoli dal 13.09.2016 al 30.6.2017. Determinazione in merito a fusione per incorporazione Soc. Ecoal S.r.l";

Considerato che necessita attivare il servizio trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli per l'a.s. 2017/2018;

Vista la nota prot. n. 204 del 10.07.2017, con la quale lo scrivente, richiede alla Soc. Adigest S.rl. la disponibilità e relativa documentazione per l'affidamento del servizio trasporto scolastico presso il Comune di Arsoli A/S 2017-2018.;

Considerato che la Società Adigest Srl con nota del 24.7.2017, acquisita al protocollo dell'Unione n.219 del 25.07.2017, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto ed formulato apposita offerta economica pari a €uro 24.244,48 (ventiquattromiladuecentoquarantaquattroeuro/48) secondo le modalita' riportate nel Capitolato Speciale posto in allegato "A" alla presente determina, compreso oneri di sicurezza aziendali pari ad euro 400.00 (quattrocento euro/00) e oneri per il personale;

Considerato che sull'importo aggiudicato a seguito di gara ad evidenza pubblica è stato praticato dalla Società Adigest S.rl ulteriore sconto unico percentuale del **0,8%** (zerovirgolaotto%);

Considerato che art. 36 del D.Lgs. 50/201 6) ove si consenteno affidamenti diretti per impoorti inferiori a €uro 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che la gestione del servizio da parte della citata Società per l'A.S. 2016/2017 non ha procurato agli utenti, al Comune di Arsoli (vedasi in tal senso la citata nota prot. n. 3727 del 01.07.2017 emanata dal Responsabile del Comune di Arsoli) e all'Unione Comuni Medaniene disservizi;

Considerato che l'affidamento alla predetta Società consente di ottenere per l'amministrazione comunale ulteriore sconto rispetto al prezzo aggiudicato a seguito di gara ad evidenza pubblica per l'A.S. 2016/2017;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di affidare con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche alla Soc. Adiget s.r.l. con sede in Chioggia – Via Madonna Marina n° 164 P.I. 03756170274;

Considerato che la spesa presunta per il servizio in argomento e per il citato periodo e' pari ad euro **24.244,48** (ventiquattromiladuecentoquarantaquattroeuro/48) più iva di Legge, compreso

oneri di sicurezza aziendali pari ad euro 400.00 (quattrocento euro/00) e oneri per il personale indicate nella propria offerta;

Considerato che il comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. contingenta la possibilità di utilizzare la scrittura privata "……*in caso di procedura negoziata*" prevedendo che "*per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro*" si possa procedere "*mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri…..*";

Ritenuto di notificare mediante pec la presente determina unitamente al Capitolato Speciale al citato allegato "A" alla Società Adigest S.r.l., con sede legale in Chioggia - Via Madonna Marina 164 - P.I. 03756170274, per la conclusione della procedure è attuazione di quanto sancito nel comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. contingenta la possibilità di utilizzare la scrittura privata "……*in caso di procedura negoziata*" prevedendo che "*per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro*" si possa procedere "*mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri…..*";

Preso atto della richiesta del DURC riguardante il citato contraente ed il relativo esito di regolarita' assunto al protocollo comunale al n°234 del 25.7.2017;

Vista la polizza per Responsabilità Civile verso terzi avente n° 2015/03/2234662 avente scadenza 12.09.2018 e la polizza fidejussoria n° 1585.2.27.279969928, agli atti della presente determina;

Vista autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 assunta al protocollo dell'Unione Comuni Medaniene al n° 235 del 25.7.2017, dalla quale si evince il possesso dei requisiti morali professionali della alla Società Adigest S.r.l., con sede legale in Chioggia - Via Madonna Marina 164 - P.I. 03756170274, gli atti della presente determina;

Preso atto del controllo d'Ufficio effettuato dallo scrivente: Durc e Casellario agli atti della presente determina;

Vista la delibera di Consiglio Unitario con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Visto il D.Lgs.vo 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere di Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Amici Marilena reso ai sensi dell'art. 49 e 174 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Unitario;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare alla Società Adigest S.r.l con sede legale in Chioggia - Via Madonna Marina 164 - P.I. 03756170274, per le motivazioni in premessa, con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche alla Società Adigest S.r.l., con sede legale in Chioggia - Via Madonna Marina 164 - P.I. 03756170274, per l'importo pari ad euro **24.244,48** (ventiquattromiladuecentoquarantaquattroeuro/48) più iva di legge, compreso oneri di sicurezza aziendali pari ad €uro 400.00 (quattrocentoeuro/00) e oneri per il personale indicate nella propria offerta, alle condizioni tecniche ed economiche di riportate nel Capitolate Speciale posto in allegato "A" alla presente determina si intende qui integralmente riportata e trascritta;
3. Di impegnare la somma di Euro **24.244,48** (ventiquattromiladuecentoquarantaquattroeuro/48) più iva di legge, compreso oneri sicurezza aziendali pari ad €uro 400.00 (quanttrocentoeuro/00) e oneri del personale indicati nella propria offerta, cap. 400 intervento 1040502 del bilancio di previsione 2017/2019;
4. Di notificare mediante pec la presente determina unitamente al Capitolate Speciale al citato allegato "A" alla Società Adigest S.r.l., con sede legale in Chioggia - Via Madonna Marina 164 - P.I. 03756170274 per la conclusione della procedure è attuazione di quanto sancito nel comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. contingenta la possibilità di

utilizzare la scrittura privata *"……in caso di procedura negoziata"* prevedendo che *"per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro"* si possa procedere *"mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri….."*;

5. Di inviare, successivamente alla sottoscrizione per accettazione da parte dell'affidataria del servizio in oggetto della presente determina unitamente al relativo "A", al Comune di Arsoli per le azioni di competenza;
6. Di trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria dell'Unione Comuni Medaniene per le azioni di propria competenza,

Il Responsabile del Servizio scolastico
Dott. Pasquale Loffredo

Per regolarità contabile e copertura finanziaria
Responsabile Ufficio Finanziario dell'Unione
Rag. Amici Marilena

UNIONE COMUNI MEDANIENE All. A

Alla determina n°80 del 27.07.2017

Provincia d Roma

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARSOLI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DA EFFETTUARSI CON IL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLABUS COMUNALE)

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto:
a) il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola materna, elementare e medie ubicate nel territorio del Comune di Arsoli, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, il tutto meglio descritto negli artt. 3 e 4 del presente capitolato;
b) il servizio di trasporto per gite scolastiche, per la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media del Comune di Arsoli, che si esauriscono nell'arco di una giornata, tutto meglio specificato nell'art. 5 del presente capitolato;

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata di un anno scolastico (2017/2018) con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche (presumibilmente il 30.06.2018).
Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque la nuova ditta non abbia assunto effettivamente il servizio, la ditta è tenuta a prestare il servizio, in regime di proroga, ove espressamente richiesta dall'Unione MedAniene in tal senso, fino all'insediamento della nuova ditta e alle stesse condizioni della gestione passata, per un periodo di massimo sei mesi dalla scadenza originaria.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico, dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e a suo rischio al trasporto utilizzando n. 1 mezzo di proprietà comunale, dato in concessione, meglio specificato **come FIAT IVECO MODELLO DAILY 50C17POP TARGATO FA261HB - con n. 28 posti per alunni 1 posto accompagnatore + 1 per autista.**
2. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e temine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche (presumibilmente il 30.06.2018), dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con il Comune di Arsoli tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale di Arsoli comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
4. Il Comune di Arsoli, in collaborazione con la Ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, nonché le fermate individuate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
5. La Ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.
6. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

7. La Ditta è tenuta ad adeguarsi, se richiesto dal Comune di Arsoli , alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno 3 giorni prima.
8. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Comune di Arsoli all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
9. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
10. Al personale di assistenza alunni sullo scuolabus comunale idoneo all'attività provvede direttamente alla Ditta aggiudicataria del servizio;
11.Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 19 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni .

ART. 4 – ITINERARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO – VARIAZIONI

Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed i l numero degli utenti potranno essere modificati come previsto dal comma 4) del precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione.
La ditta appaltatrice dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altra situazione dovuta a causa di forza maggiore, effettuare necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio.
Il tragitto di deviazione sarà concordato preventivamente tra i competenti responsabili del Comune e la ditta, nel rispetto delle norme del codice della strada e senza ulteriori costi a carico dell'Unione e del Comune di Arsoli.

ART. 5 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

L'automezzo di proprietà del Comune di Arsoli o comunque messo a disposizione alla ditta appaltatrice dovrà essere rispondente alla vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni , caratteristiche tecniche e dovrà essere dotato di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli.
L'automezzo impiegato nel servizio di trasporto scolastico dovrà portare la dicitura "Scuolabus" visibile.

ART. 6 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice si impegna ad usare l'autobus di proprietà comunale di Arsoli dato in concessione, meglio specificato come **FIAT IVECO MODELLO DAILY 50C17POP – targato FA261HB - con n.28 posti per alunni + n.1 posto accompagnatore +1 per autista**, con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna al miglior uso in relazione alla destinazione del bene.
La ditta appaltatrice si impegna, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio come sottospecificato:

- carburanti, lubrificanti, oli, filtri, **la manutenzione dovrà avvenire obbligatoriamente c/o officina autorizzata della IVECO secondo le tempistiche previste dal libretto di manutenzione del pulmino scuolabus;**
- cambio pneumatici quale manutenzione ordinaria;
- manutenzione e pulizia con lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario e comunque una volta a settimana;

La ditta appaltatrice è tenuta altresì a provvedere:

- retribuzioni e compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso
- idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;

• assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

Per quanto attiene al mezzo di proprietà comunale di Arsoli sono esclusi dagli oneri spettanti alla ditta appaltatrice, in quanto manutenzione straordinaria, la riverniciatura totale, le riparazioni comportanti il rifacimento della carrozzeria e del motore e, in ogni caso, tutte quelle riparazioni attinenti alla manutenzione straordinaria. In caso di disaccordo la tipologia della manutenzione verrà stabilita in contraddittorio tra le Parti.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione Comunale di Arsoli, il bollo, l'assicurazione e la revisione annuale del mezzo;

Il trasporto (A/R) presso l'ufficio della Motorizzazione per la revisione annuale del mezzo è a carico della ditta appaltatrice; qualora la revisione sia fissata in un giorno del calendario scolastico la ditta dovrà provvedere ad effettuare il servizio con il mezzo sostitutivo;

L'automezzo di proprietà comunale dovrà essere mantenuto costantemente in perfetta efficienza e pulizia ,sia all'interno che all'esterno .

La ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza del mezzo, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 7 – SERVIZI SUPPLEMENTARI- USCITE ADDIZIONALI

La ditta appaltatrice si impegna inoltre ad effettuare uscite addizionali sul territorio comunale (navetta per impianti sportivi, teatro o altri spostamenti all'interno del Comune di Arsoli) per un minimo previsto di almeno 30 uscite ed uscite addizionali sul territorio della Città Metropolitana per un minimo previsto di 10 uscite.

ART. 8 - RICOVERO AUTOMEZZI

La ditta appaltatrice, per il ricovero dell'automezzo di proprietà comunale di Arsoli utilizzerà il deposito comunale sito nel Comune di Arsoli e concordato con lo stesso;

E' facoltà della ditta appaltatrice indicare, in sede di presentazione dell'offerta, un eventuale loro deposito per il ricovero del lo Scuolabus.

In tale caso l'Amministrazione Comunale di Arsoli si riserva la facoltà di accettare o meno l'ubicazione proposta.

ART. 9- COMUNICAZIONE INCIDENTI

La Ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Arsoli – Piazza Martiri Antifascisti, 1 - di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare da comunicare all'amministrazione comunale di Arsoli il recapito telefonico, per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 10- PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. E' onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale di Arsoli l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.

L'Unione Medaniene e Il Comune di Arsoli si riservano il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio) segnalata all'Amministrazione appaltante e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 19 e, alla seconda infrazione accertata verso lo stesso autista nell'anno scolastico, potrà essere richiesta la sua rimozione dal servizio.
Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca al alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con cui è stato approvato il nuovo Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, estende il campo di applicazione dei destinatari della materia anche, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e/o incarichi negli uffici di collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione.
Dato che, tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni dovranno prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal nuovo Codice, vi invito ad inserire nei contratti, nei disciplinari o nei capitolati di appalto la seguente clausola;
La Società appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., del quale il Società appaltatrice dichiara completa e piena conoscenza.
La Società appaltatrice si impegna a trasmettere copia del predetto D.P.R. ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società appaltatrice il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. La società appaltatrice all'atto della sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione, accettandole, tutte le norme sancite nel relativo disciplinare tecnico di organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (sfondamento della strada, nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali).

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI

L'Amministrazione si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice un compenso annuo pari all'importo di aggiudicazione.
Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate e, previo visto di liquidazione delle fatture da parte dell'Ufficio competente, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato, entro un tempo medio di 90 (novanta) giorni al ricevimento delle fatture in deroga alla normativa vigente;

ART. 13 - VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'APPALTO

Resta facoltà dell'Unione MedAniene su disposizioni del Comune di Arsoli di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, il servizio.
Qualora l'Unione MedAniene su disposizione del Comune di Arsoli ritenesse di richiedere altri servizi non previsti dal presente Capitolato, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di trasporto scolastico, la Ditta è tenuta ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere.

Per tale ipotesi si applica quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
Trascorso il primo anno contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 537/1993, così come modificato dall'art. 44, 1 ° comma della Legge n. 724/94 il prezzo del contratto è soggetto a revisione annuale (in aumento e in diminuzione) da parte dell'Unione MedAniene, qualora, sulla base dati di cui al comma 6° del citato art. 6 della Legge n.537/93, si fosse verificata, durante i primi 12 mesi dell'appalto, una variazione dei prezzi prevalenti di mercato per questa tipologia di servizio. In mancanza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati suddetti, come base di calcolo per la revisione dei prezzi, si terrà conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo. Gli scarti in aumento o in diminuzione dei prezzi prevalenti o dell'indice ISTAT comunicato dall'Ufficio
Statistico della C.C. I.A.A. intervenuti nel primo anno contrattuale, determineranno la variazione percentuale dei prezzi unitari dell'appalto.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, esclusa l'IVA che è a carico dell'Unione MedAniene.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE DEL CREDITO

E' assolutamente vietata la cessione del contratto.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione appaltante.
Il subappalto non è ammesso, neanche la cessione di ramo d'azienda salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 17 - ASSICURAZIONI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATO-RE – DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità l'Unione Medaniene.
L'Unione Medaniene e il Comune di Arsoli si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.
Scoperti a carico della ditta appaltante.

ART. 18 - CONTROLLI E ISPEZIONI

L'Unione MedAniene si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.
L'Unione MedAniene si riserva inoltre il diritto di effettuare sul proprio automezzo periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dello stesso e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.
La Ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli da parte dell'Unione e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionar i ispettivi, per quanto riguarda l'esame degli automezzi.
La Ditta è obbligata al l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dello scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Unione MedAniene, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo di entrambi i mezzi debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

ART. 19- PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto del

presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.
L'Unione MedAniene ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo art. 21, quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del Contatto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Unione MedAniene.
L'Unione MedAniene si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 300,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:
1. interruzione del servizio;
2. gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
4. comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
5. uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
6. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
7. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Unione sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
Verrà inoltre addebitata alla Ditta aggiudicataria , a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente affidamento, la ditta appaltatrice ha provveduto a costituire una cauzione pari al 10% dell'importo netto dell'appalto mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio di ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio di Assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, nonché della lettera c) dell'art. 1 della Legge n.348/82.
Tale fidejussione dovrà avere validità fino al termine del Contratto, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e contenere l'impegno del fideiussore ad erogare all'Unione le somme dovute dietro semplice richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla medesima.
La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice, sempre che l'Unione MedAniene non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa al termine del rapporto contrattuale.
L'Unione MedAniene, fatta salva la richiesta di maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva:
1) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessari per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa.
2) A copertura delle spese di indizione di nuova gara per il nuovo affidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del l'impresa.

3) A copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio in caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte della ditta appaltatrice.
Resta salvo, per l'Unione MedAniene, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Sulla Ditta appaltatrice graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario , entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15(quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.
La Ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente al l'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dal l'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara.
La ditta dovrà fornire IBAN bancario o postale ove effettuare i pagamenti. Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico sul c/c indicato e preventivamente concordato, come prescritto dalla Legge 1369 del 13.08.2010 art.. 3.

ART. 23 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Tivoli.

ART. 24 - OFFERTA

Alla Ditta sarà riconosciuto un compenso per il servizio di €uro **24.244,48** (ventiquattromiladuecentoquarantaquattroeuro/48) più IVA per Legge comprensivo oneri per la sicurezza aziendale pari ad €uro 400.00 e del personale. Detto compenso verrà riconosciuto per il servizio di trasporto scolastico anno 2017/2018 secondo le modalità del presente capitolato.

Art. 25 Tracciabilità Flussi Finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 131 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche se non in via esclusiva. Pertanto i pagamenti relativi al presente contratto avverranno sul conto dedicato avente IBAN: **IT96Q0103068731000001733740** intestato alla Adigest Srl sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 131/2010, le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il presente contratto sarà risolto nel caso in cui le transazioni sono state eseguite, o non possono eseguirsi nei conti dedicati presso la Banca o Soc. Poste Italiane SPA in quanto non comunicato all'Unione MedAniene da parte della Adigest Srl.
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si rinviano alle norme Legislative le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 26 Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO "1"AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELENCO SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO:

- Scuola materna;
- Scuola elementare;
- Scuola media.

ELENCO PERCORSO AUTOMEZZI:

Tratta di percorrenza A - Scuola secondaria di 1° Grado (ex scuola media)

La raccolta degli alunni viene effettuata dal Lunedì al Venerdì a partire dalle ore 7.15 con l'effettuazione di corsa mattutina.
L'arrivo a scuola deve avvenire entro le ore 08.00.
Uscita (orario definitivo):

- Lunedì – Mercoledì - Venerdì alle ore 14.00
- Martedì e Giovedì alle ore 17.00

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti n° ___/__ sabati di rientro. (come da calendario scolastico)

Tratta di percorrenza B - Scuola primaria (ex scuola elementare)

La raccolta degli alunni viene effettuata dal Lunedì al Venerdì a partire dalle 08.05 e comunque al termine del giro della scuola media di cui sopra. L'arrivo a scuola deve avvenire entro le 8.30.
Uscita (orario definitivo):

- Lunedì alle ore 16.30
- Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì alle ore 13.30
- * **seconda elementare tempo pieno**

Tratta di percorrenza scuola materna)

La raccolta degli alunni viene effettuata dal Lunedì al Venerdì a partire dalle ore 8.30 e comunque al termine del giro della scuola primaria di cui sopra, dalla località più distante. L'arrivo alla scuola deve avvenire entro le 09.00.
La corsa di rientro viene effettuata dal Lunedì al Venerdì alle ore 15.30 dalla scuola dell'infanzia.
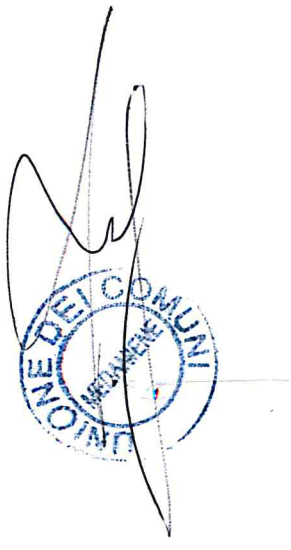
.